

(N. 2061)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LAGORIO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1982

Concessione di una pensione straordinaria al profugo albanese Kujtim Bektash Karahman Bey Cakrani della Malakstra

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo è all'attenzione delle Amministrazioni interessate il caso del profugo albanese Kujtim Bektash Karahman Bey Cakrani della Malakstra, il quale, nel periodo successivo all'8 settembre 1943, esponendosi a gravi rischi, diede asilo nelle sue proprietà in Albania a parecchie migliaia di militari italiani, tra cui gli appartenenti al battaglione della divisione « Perugia », fornì loro vitto e alloggio e si prodigò anche nell'assistenza sanitaria organizzando, tra l'altro, un ospedale per la cura dei feriti e degli infermi.

Per tale comportamento il Cakrani fu poi costretto a lasciare l'Albania, abbandonan-

do tutti i suoi cospicui beni, e a rifugiarsi in Italia.

Le benemerienze acquisite nei riguardi del nostro Paese sono indubbiamente notevoli e meritano un concreto riconoscimento, che valga nel contempo ad attenuare le ristrettezze economiche cui lo stato di profugo ha costretto l'interessato.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, che prevede la corresponsione di una pensione straordinaria nella misura stabilita dall'articolo 7 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, parzialmente adeguata all'aumentato costo della vita a decorrere dal primo gennaio 1976 e dal primo gennaio 1982.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dal primo gennaio 1972 è concessa al profugo albanese Kujtim Bekdash Karahman Bey Cakrani della Malakastra una pensione straordinaria di lire 780 mila lire annue lorde, elevata a lire 1.500.000 dal 1° gennaio 1976 e a lire 2.000.000 dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 14.120.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.